

Ufficio Amministrazione e Contratti - Roma

NOTA PER IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Stipula contratto-ponte con la Sintesi S.p.A. per garantire il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si propone di stipulare, nelle more del perfezionamento della nuova convenzione Consip, un contratto con la società Sintesi S.p.A. per garantire il servizio in oggetto, con decorrenza 1 gennaio 2015 e scadenza 31 marzo 2015, per l'importo pari a euro 10.958,82 (IVA esclusa).

Con *e-mail* del 13 maggio 2014 (**all. 1**), l'Ufficio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, *“nell'imminenza della scadenza del contratto con la Soc RTI Sintesi [30 giugno 2014]”*, ha chiesto di *“porre in atto tutte le attività necessarie alla proroga del contratto in essere, fino al subentro del nuovo contraente”*, al fine di usufruire, *“senza soluzione di continuità, dei servizi forniti dalla suddetta società in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro”*.

Pertanto, si è reso necessario procedere all'acquisizione dei servizi appena menzionati, stipulando apposito contratto con la Sintesi S.p.A. con decorrenza 1 luglio 2014 e scadenza 31 dicembre 2014, in previsione della nuova Convenzione di cui s'è appena detto, la cui attivazione, secondo le informazioni fornite dai referenti della Consip era stimata entro la fine del 2014.

La procedura per l'aggiudicazione del nuovo appalto, tuttavia, è ancora *in itinere*: nel dettaglio, sono già state aperte le buste dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e all'esito della redazione della classifica di gara risulta attualmente primo in graduatoria il Raggruppamento Sintesi, nei medesimi lotti della precedente edizione.

L'aggiudicazione è stata però impugnata dinanzi al giudice amministrativo e l'udienza sulla domanda cautelare si è svolta il 16 dicembre u.s.

Al riguardo, il dott. Feliciani, referente della Consip, interpellato per le vie brevi, ha comunicato che i tempi di conclusione della nuova Convenzione dipenderanno dalla decisione (ancora non nota) assunta in sede cautelare sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Sul sito www.acquistinretepa.it, comunque, la stessa Consip ha indicato nel primo trimestre 2015 la data presunta di attivazione della Convenzione.

Tanto rilevato, in attesa della stipula della nuova Convenzione, occorre perfezionare un nuovo contratto-ponte con la Sintesi S.p.A., per evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, a tanto legittimati dal dettato del

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95⁽¹⁾, art. 1, co. 3: “*Le amministrazioni pubbliche ... possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*”.

La norma sopra esposta autorizza dunque la Consob, in mancanza di Convenzioni Consip di riferimento, a esperire una procedura *ad hoc* per la stipula di un nuovo contratto. Al riguardo, si ritiene che nel caso in rassegna sussistano tutte le premesse giuridiche per svolgere una procedura negoziata ex art. 57, co. 2, lett. c del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il cui testo viene subito di seguito riportato: “*Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura [negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara] è consentita ... c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.*”

Infatti e in primo luogo, come da disposto legislativo il contratto viene stipulato nella “*misura strettamente necessaria*” (fino al 15 marzo 2015) a garantire l'erogazione dei servizi nelle more della definizione della nuova convenzione Consip.

In secondo luogo, è evidente “*l'estrema urgenza*” di addivenire alla firma di un nuovo contratto, stante l'imminente scadenza di quello attualmente vigente, a pena di soluzione di continuità nell'erogazione dei servizi di interesse.

Si aggiunga, inoltre, che la detta urgenza non è certamente imputabile alla Consob, originando dall'imprevisto e imprevedibile prolungarsi della procedura selettiva finalizzata all'affidamento della nuova convenzione.

In terzo luogo, in stretta aderenza al *dictum legis*, è impossibile esperire una procedura aperta o ristretta, entrambe caratterizzate da tempi di svolgimento incompatibili con le esigenze dell'amministrazione.

Per le ragioni sopra esposte, come anticipato, sussistono tutti i *prius* normativi per procedere all'affidamento dei servizi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro alla Sintesi S.p.A., in attesa della stipula della nuova convenzione Consip in materia.

In ragione di quanto sopra, si è provveduto a richiedere all'appena detta Sintesi S.p.A. un'offerta economica. Quest'ultima, pervenuta il 12 dicembre 2014 (**all. 2**), propone un corrispettivo complessivo per l'erogazione di tutti i servizi pari a euro 10.958,82 (IVA esclusa).

⁽¹⁾ “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*” Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

Tali servizi sono offerti agli stessi patti e condizioni della scaduta Convenzione Consip. Inoltre, nell'offerta della Sintesi, è prevista la facoltà della Consob di *“recedere anticipatamente dal contratto in caso di attivazione, prima della scadenza del 31/03/2015, della Convenzione Consip (ed. 3)”*.

Ove la S.V. concordi con la presente proposta, si sottopone la determina a contrarre ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di amministrazione e contabilità della Consob che, tenuto conto della tipologia di procedura, contiene anche gli elementi del provvedimento di affidamento (**all. 3**).

La presente è indirizzata alla S.V. in ragione della Delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 (*“Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa”*).

AUTORITÀ TRASPARENTE

In ordine alla citata determina a contrarre, si rappresenta che, a seguito delle recenti modifiche concernenti l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013⁽²⁾, alla Consob si applicano ora integralmente le disposizioni contenute nel citato d.lgs. 33/2013 ivi compreso l'art. 37, comma 2 a norma del quale *“le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la delibera a contrarre”*.

Avuto riguardo a quanto sopra, nelle more degli approfondimenti volti ad appurare se occorra procedere alla sopra indicata pubblicazione nell'ipotesi di cui all'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. 163/2006 com'è il caso di specie, si è provveduto a predisporre il sopra citato provvedimento di determina ai fini dell'eventuale pubblicazione dello stesso nella sezione Autorità Trasparente.

Si fa presente che il presente contratto-ponte è, inoltre, soggetto alla pubblicità nella forma di scheda sintetica sul sito Internet della Consob alla sezione Autorità trasparente, prevista dall'art. 14 del Regolamento “concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività della CONSOB” adottato con delibera n. 18.751 del 19 dicembre 2013, entrato in vigore lo scorso 10 marzo 2013.

NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, si propone di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto il Dott. **Ciro Maiello**, responsabile dell'Ufficio richiedente il servizio di che trattasi. Si ricorda che il predetto soggetto è incaricato, tra l'altro, *“di attestare la regolare esecuzione del contratto”*.

⁽²⁾ Il comma 1 dell'art.11. del D.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 24 bis della L. 114/2014 prevede che *“Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”*.

Se ne riferisce per le determinazioni e l'autorizzazione alla spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio

firma 1

VISTO: Si autorizza

IL RESPONSABILE DELLA
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

firma 2

All.: 3